



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF110

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	IVS E GESTIONE SEPARATA INPS - SALDO 2016 ED ACCONTO 2017
RIFERIMENTI	CIRC. INPS N. 97 DEL 08/06/2016 ; ISTRUZIONI REDDITI PF 2017
CIRCOLARE DEL	21/06/2017

Sintesi: come di consueto, si riepilogano le modalità di determinazione dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo 2016 e acconto 2017 dai soggetti iscritti:

- alla gestione IVS artigiani e commercianti
- alla Gestione separata INPS.

NEW

NOVITA: l'art. 17 c. 1 Dpr n. 435/2001 (come modificato dall'art. 7-quater c. 19 DL n. 193/2016) prevede che il versamento del saldo delle imposte va eseguito:

- non più entro il 16 giugno
- ma entro il 30 giugno dell'anno (30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo, per soggetti Ires).

Entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione:

- **30/06/2017** (o **31/07/2017** – il 30.07 cade di domenica - con la **maggiorazione dello 0,40%**)

vanno corrisposti anche il saldo 2016 e l'acconto 2017 dei contributi dovuti da:

- **artigiani e commercianti** iscritti alla Gestione IVS
- **lavoratori autonomi** iscritti alla Gestione separata INPS

Doppia contribuzione socio e amministratore srl	<p>Il socio lavoratore di una società commerciale/artigiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitudine ▪ che sia anche amministratore della stessa riscuotendo un apposito compenso <p>ha l'obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di doppia iscrizione all'INPS: IVS e Gestione separata - per l'iscrizione all'IVS non va verificata la "prevalenza" rispetto all'attività amministrativa (è richiesto il solo requisito dell'abitudine dell'apporto lavorativo - Circ. Inps 78/2013).
Attività di mera locazione	<p>La Cass. ordinanza n. 3145/2013 ha sancito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'attività di mera locazione di immobili non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali; pertanto, ex sé, non fa scattare l'obbligo iscrizione alla Gestione IVS ▪ può configurare attività commerciale a tale fine solo se esercitata nell'ambito di un'attività più ampia di prestazione di servizi (es.: intermediazione immobiliare).
Soci di srl con partecipazione minima	<p>Non vi è obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti, per i soci di srl, qualora gli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ siano detentori di una partecipazione minima nella società ▪ svolgano con "<i>abitudine e prevalenza</i>" il lavoro in azienda ▪ non abbiano alcuna responsabilità d'impresa né rivestano alcuna carica sociale. <p>L'obbligo di versamento IVS sussiste solo per il socio – amministratore, cioè per colui che ha un ruolo di gestione nella società (Cass. n. 24898/2010)</p>
Cessione di quote Cessazione dell'attività lavorativa	<p>Nel caso di redditi determinati su base annuale imputati al contribuente (quadro RH) che ha operato per meno di 12 mesi nell'azienda, ai fini contributivi il reddito va mensilizzato.</p> <p><u>Esempio1:</u> contribuente acquista una quota di Snc il 1/10/2016: il reddito annuale imputatogli ai fini Irpef rileva per 3/12 ai fini IVS (nel rispetto del minimale); al contrario, il socio che fuoriesce non determina alcuna base imponibile IVS per gli 11 mesi lavorati.</p> <p><u>Esempio2:</u> contribuente si trasforma da "socio d'opera" in mero "socio di capitali" al 1/10/2016: opera come nell'Esempio1 (in modo del tutto analogo si comporta il soggetto che per una parte</p>

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

	dell'anno non era iscrivibile all'IVS in quanto lavoratore dipendente a tempo pieno).
Attività anche di lavoro dipendente	L'attività di lavoro dipendente a tempo pieno per tutto l'anno non permette l'iscrizione all'IVS. Al contrario, vi è tenuto il contribuente che sia assunto, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> - con contratto part-time (orizzontale o verticale) - come lavoratore stagionale (l'esonero scatta per il solo periodo lavorato come dipendente).

GESTIONE IVS: sono obbligati


- gli imprenditori individuali (anche in forma di impresa familiare)
- i soci "attivi" di società di persone (es: è, in generale, escluso l'accomandante di Sas)
- i soci con attività gestoria (amministratori) di Srl.

Nota: una volta verificato l'obbligo d'iscrizione, la base imponibile è data da tutti i redditi d'impresa posseduti:

- inclusi quelli imputati per trasparenza (anche "previdenziale" da Srl non trasparenti)
- anche in società dove il soggetto non è socio "attivo" (è contraria parte della giurisprudenza).

GESTIONE SEPARATA INPS

E' tenuto alla contribuzione alla Gestione separata il soggetto che (circ. Inps 97/2016):

	svolge un' attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale
	pur svolgendo attività subordinata all'iscrizione ad Albi professionali, non è iscritto e non versa il contributo "soggettivo" alla propria Cassa (per obbligo o per scelta).
	<u>N.B.:</u> l'eventuale versamento del solo contributo "integrativo" o "di solidarietà" non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata.

Altri redditi: nel calcolo del contributo **possono concorrere** anche **altri redditi del professionista**, soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie (che il professionista deve indicare nello specifico campo del quadro RR di Unico – v. Circ. Inps n. 97/2016):

"2"	redditi erogati agli amministratori locali di cui all'art. 1, DM 25/05/2001 sui quali il competente Ente ha versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi UNI-EMENS;
"3"	<ul style="list-style-type: none"> - redditi di cui all'art. 50 c. 1 lett. c-bis) TUIR: compenso per attività di amministratore o sindaco (per i quali non vi sia già l'attrazione all'attività professionale, come per i commercialisti – CM 105/2001) partecipazione a collegi/commissioni, ecc. - partecipazioni agli utili da associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro - redditi da lavoro autonomo occasionale ex art. 67, c. 1, lett. I), TUIR
"4"	redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato , compensi per i medici specialisti in formazione.

Sezione II	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
Contributi previdenziali dovuti	RRS	2	4	5	6	7	8	9	10	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

Tali redditi concorrono al massimale contributivo in quanto sono già stati assoggettati a Gestione separata, in qualità di "parasubordinati" e denunciati con UNI-EMENS.

Vanno, infine, considerati i redditi indicati con il **codice "5"** (reddito da lavoro autonomo ex art. 53 c. 1 TUIR) per i quali sono dovuti i **contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata** (es: architetto che per una parte dell'anno svolge la sola professione e per l'altra parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente).

INDENNITÀ DI MATERNITÀ (Circ. Inps 97/2016): va dichiarata tra i **componenti positivi** che concorrono alla formazione del reddito imponibile e il relativo importo **“non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel quadro RR”**.

SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2016

Il saldo 2016 dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS ed alla Gestione separata INPS va calcolato sulla totalità dei redditi:

- rispettivamente d'impresa e lavoro autonomo
- di partecipazione (rispettivamente in società commerciali e studi associati) conseguiti nel 2016 **al netto delle perdite pregresse** scomputate dal reddito.

DETERMINAZIONE DEL SALDO 2016

I contributi dovuti a titolo di saldo risultano dalla differenza tra:

reddito conseguito nel 2016 - acconto versato

A tal fine, sono tenuti a compilare il **quadro RR di Redditi 2017** i contribuenti:

- iscritti alla Gestione IVS (Sezione I)
- iscritti alla Gestione separata INPS (Sezione II).

CONTRIBUTI GESTIONE IVS

Aliquote applicabili: vanno applicate le seguenti **aliquote**:

ALIQUOTE GESTIONE IVS 2016				
REDDITO	Titolare, socio e collaboratore di età > a 21 anni		Collaboratore di età < a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 46.123	23,10%	23,19%	20,10%	20,19%
da € 46.123 a € 76.872 [o da € 46.123 a € 100.324 (*)]	24,10%	24,19%	21,10%	21,19%

(*) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.



REDDITO MINIMALE IVS

Per il 2016 il reddito minimo contributivo è stato pari a **€ 15.548**.

A carico dei commercianti si applica **l'aliquota aggiuntiva dello 0,09%** per la copertura dell'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

Aliquote applicabili: vanno applicate le seguenti **aliquote**:

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA		ALIQUOTA 2016
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI		24%
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)		
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI E NON PENSIONATO	TITOLARI DI PARTITA IVA	27,72%
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA	31,72%
	Esempi: co.co.co. e co.co.pro.; associato in partecipazione; venditore porta a porta; borsista	

Tali aliquote trovano applicazione fino al **reddito massimale** fissato per il 2016 a **€ 100.324**.



PRESTAZIONI DI MATERNITÀ: il contributo è fissato nella **misura fissa di € 0,62 mensili** (pari a € 7,44 annui) per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Esempio1

ARTIGIANO CON REDDITO FISCALE

acconti 2016 versati:	2.300
reddito d'impresa 2016:	30.000

In base a tale reddito, i contributi IVS dovuti sono così determinati:

Contrib. eccedente il minimale: [Redd. 2016 nel 1° scagl. 2016 (30.000) - Minim. 2016 (15.548)] x aliq. 2016 (23,10%) = 14.452 x 23,10%	3.338,41
Acconti 2016 versati	2.300,00
Saldo IVS (da versare in 2 rate)	1.038,41



Nota: nella determinazione del saldo si è trascurato l'importo dei contributi calcolati sul minimale:

- in quanto l'importo è già stato pagato in 4 rate durante l'anno 2016 (è quanto si indica nella prima sezione del rigo RR1 del mod. Redditi)
- dunque il debito "a saldo" può essere calcolato solo sugli importi eccedenti il minimale.

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE				
10 Reddito minimale	11 Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	12 Contributi maternità	13 Quote associative e oneri accessori	14 Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDERIL MINIMALE				
23 Reddito eccedente il minimale	24 Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	25 Contributo maternità (vedere istruzioni)	26 Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	27 Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
23 14.452 ,00	24 3.338 ,00	25 ,00	26 2.300 ,00	27 ,00
28 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	29 Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	30 Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale	31 Eccedenza di versamento a saldo	32 Credito di cui si richiede il rimborso
28 ,00	29 1.038 ,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00
33 Credito da utilizzare in compensazione	34 Credito del precedente anno	35 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	36 Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
33 ,00	34 ,00	35 ,00	36 ,00	

Esempio2

COMMERCIANTE IN PERDITA FISCALE

acconti 2016 versati:	2.700
perdita fiscale 2016:	- 5.600

In base a tale reddito, i contributi IVS dovuti sono così determinati:

Contrib. eccedente il minimale: = zero x 23,10%	-
Acconti 2016 versati	2.700,00
Credito IVS (utilizzabile in F24)	- 2.700,00

Per il 2016 risultano dovuti solo i contributi sul minimale pari a € 3.613,02 (15.548 x 23,19% + 7,44 di contributo maternità), già versati nelle 4 rate durante l'anno; gli acconti versati determinano, quindi, un **credito contributivo pari a € 2.700**.

Esempio3

PROFESSIONISTA

Il sig. Verdi, consulente informatico (privo di altra posizione previdenziale):

acconti 2016 versati:	5.600
perdita fiscale 2016:	48.000

In base a tale reddito si determina:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Contributi dovuti: 48.000 x 27,72%	13.305,60
Acconti 2016 versati	2.700,00
Saldo Gestione separata (da versare in 2 rate)	7.705,60

FORFETARI – REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I contribuenti forfetari con attività d'impresa:

- entro il 28/02/2016 potevano esercitare l'opzione per il regime contributivo agevolato, in base al quale, dal 2016, i contributi fissi (sul minimale) e variabili (sull'eccedenza) sono **ridotti del 35%**
- con opzione che ha effetto anche per gli anni successivi a quello di adesione, salvo revoca/decadenza per il venir meno dei requisiti richiesti.

PROFILI DICHIARATIVI: nel quadro RR indicano il **codice "C"** a **colonna 7 "Tipo riduzione"**.

ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2017

L'acconto dei contributi previdenziali per il 2017 è dovuto sia dai soggetti iscritti alla Gestione IVS che da quelli iscritti alla Gestione separata INPS.

ACCONTO CONTRIBUTI IVS

I soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti determinano l'acconto 2017 in base ai redditi dichiarati nel 2016 ai fini IRPEF, risultanti dai seguenti righi del Modello Redditi PF 2017.

**Righi Modello
Redditi PF 2017**

SOGGETTO	CONTABILITÀ	RIGO
Titolare	semplificata / ordinaria	RG36 / RF101
Collaboratore impresa familiare	RH14, campo 2	
Socio di snc/sas		
Socio di srl trasparente		
Srl non trasparente		RF61 o 62
Minimi	reddito lordo al netto delle perdite pregresse	LM6 – LM9
Forfettari		LM34 – LM37

Più in particolare, il titolare di ditta individuale/socio di società applica la seguente formula:

Reddito dell'impresa individuale				Reddito di partecipazione		ACE
RF63	-	RF98	-	RF100 col.1		
Reddito o perdita		Q.ta ai collab.		perdite pregresse	+	
RG31	-	RG33	-	RG35 col.1		
				(somma algebrica di col. 4 dei righi da RH1 a RH4 con cod. 1, 3 e 6 e col. 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12	+	RS37, col. 12

PERDITE FISCALI: la perdita fiscale:

- a) **di un soggetto trasparente** (Snc/sas o Srl trasparente): sono direttamente imputate ai soci e pertanto ne abbattano l'imponibile IVS in presenza di altri redditi d'impresa (spetta a loro l'eventuale riporto dell'eccedenza non utilizzata su periodi di imposta successivi)

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

b) **di una Srl non in trasparenza fiscale** (art. 116 Tuir):

- **non sono utilizzabili dal socio** ai fini previdenziali (non abbattano altri redditi d'impresa che possiede)
- **rimangono in capo alla società** (abbatteranno la quota imputata previdenzialmente al socio nel periodo in cui la utilizza).



Agevolazione ACE: la base contributiva va assunta **al lordo dell'ACE** (rigo RS37 campo 12); i soci di società di persone sommano al reddito d'impresa la quota di ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.



Maxi-ammortamento: la base imponibile contributiva **tiene conto anche dell'agevolazione riconosciuta applicando il cd. "maxi-ammortamento"**.

FORFETARI - REGIME AGEVOLATO

Acconto 2017: va determinato in modo "ordinario" e successivamente ridotto del 35%:

(reddito d'impresa 2016 – reddito minimale 2017) x aliquota contributiva x 65%

L'ulteriore 0,09% a carico dei commercianti non dovrebbe essere ridotto del 35% e quindi dovrebbe essere determinato sulla differenza tra reddito 2016 e minimale 2017.

CALCOLO DELL'ACCONTO 2017

Si determina in base al reddito d'impresa prodotto nel 2016:

- eccedente il **minimale** contributivo, che per il 2017 è pari a **€ 15.548**
- fino al **reddito massimale**, che per il 2017 è pari a **€ 76.872** (frazionabile in mesi) ovvero a **€ 100.324** (non frazionabile in mesi) per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95, iscritti dal 1996.

Aliquote: per il calcolo dell'acconto 2017 vanno applicate le seguenti aliquote (Circ. Inps 21/2017):

ALIQUOTE GESTIONE IVS 2017				
REDDITO	Titolare, socio e collaboratore di età > a 21 anni		Collaboratore di età < a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 46.123	23,55%	23,64%	20,55%	20,64%
da € 46.124 a € 76.872 (*) [o da € 76.872 a € 100.324 (**)]	24,55%	24,64%	21,55%	21,64%

(*) Aliquota ordinaria incrementata dell'1% per la seconda fascia di reddito

(**) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.



ATTENZIONE: per quanto poco adottato nella prassi aziendale, l'Inps ha chiarito che è **ammesso** adottare il **criterio previsionale** (Circ. Inps n. 182/1994)

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato in 2 rate di pari importo (50% ciascuna del contributo dovuto) entro le medesime scadenze previste per l'acconto IRPEF; in particolare:

1° rata	va versata entro il 30/06/2017 (o il 31/07 con maggiorazione del 0,40%)
2° rata	va versata entro il 30/11/2017

Esempio4

Si torni all'Esempio1, dell'artigiano con un reddito d'impresa 2016 di € 30.000.

In base a tale reddito, l'acconto IVS è così determinato:

Acconto 2017: [Redd. 2016 nel 1° scagl. 2017 (30.000) - Minim. 2017 (15.548)] x aliq. 2017 (23,55%) = 23.102 x 23,55%	3.403,45
--	----------

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

	1° rata IVS (da versare in 2 rate): 3.403,45/2	1.701,72
--	---	-----------------

Esempio5	<p><u>IMPRESA FAMILIARE</u></p> <p>Il sig. Rossi, commerciante, ha conseguito nel 2016 un reddito d'impresa di € 58.850 esercitando l'attività in forma di impresa familiare con il figlio di 20 anni.</p> <p>Il reddito è così ripartito: - titolare € 30.014 (51%); - collaboratore € 28.836 (49%).</p> <p>Il titolare deve versare sia la propria rata d'acconto che quella del collaboratore (da indicare su righe distinti in F24).</p> <p><u>TITOLARE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Reddito eccedente il minimale: 30.014 - 15.548 = €. 14.466 1° rata IVS: (14.466 x 23,64%) / 2 = € 1.707,51 <p><u>COLLABORATORE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Reddito eccedente il minimale: 28.836 - 15.548 = €. 13.288 1° rata IVS: (13.288 x 20,64%) / 2 = € 1.371,32
-----------------	---

Esempio6	<p><u>PERDITA FISCALE</u></p> <p>Il sig. Russo, ha conseguito nel 2016 una perdita pari a € 7.000: non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto IVS per il 2017.</p> <p>Nulla cambia ove il contribuente abbia conseguito (in luogo di una perdita fiscale) un reddito d'impresa pari o inferiore al minimale di € 15.548.</p>
-----------------	--

Esempio7	<p><u>IMPRENDITORE SOCIO DI SOCIETA'</u></p> <p>Il sig. Rossi, commerciante, ha conseguito nel 2016 un reddito d'impresa pari a € 38.517. Lo stesso è anche socio al 25% di una Sas che ha chiuso il 2016 con una perdita pari a € 10.150. In tal caso, la 2° rata dell'acconto IVS risulta così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reddito eccedente il minimale: €. 38.517 - (10.150 x 25%) - 15.548 = € 20.431,50 1° rata IVS dovuta: €. 20.431,50 x 23,64% / 2 = € 2.415,03
-----------------	---

ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

L'acconto 2017 è determinato in misura pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2016 desumibile da Redditi PF 2017:

- a rigo **RE25**
- minimi: a rigo **LM6** ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9)
- forfettari: a rigo **LM34** ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM37)

NEW

NOVITÀ: nei righi LM34 e LM37 sono state introdotte le nuove colonne 1 e 2 nelle quali evidenziare il reddito / le perdite pregresse in campi diversi a seconda della contribuzione di riferimento. In particolare per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS rileva quanto indicato a colonna 2 dei righi LM34 / LM37

In caso di attività in forma associata va fatto altresì riferimento a **rigo RH17 e/o RH18, colonna 1**.

ALIQUOTE APPLICABILI

La Stabilità 2016 ha confermato, per il 2016, il "blocco" dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale e non pensionati, che rimane fissata al 27,72%.

Aliquote: come ribadito dall'INPS, le **aliquote applicabili per il 2016** sono le seguenti:

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA		ALIQUOTA 2016	ALIQUOTA 2017
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI		24%	24%
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)			
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI	TITOLARI DI PARTITA IVA	27,72%	25,72%
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA	31,72%	32,72%

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale pari ad €. 100.324

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato in 2 rate di pari importo (40% ciascuna del contributo dovuto) entro le medesime scadenze previste per l'acconto IRPEF; in particolare:

1° rata	va versata entro il 30/06/2017 (o il 31/07 con maggiorazione del 0,40%)
2° rata	va versata entro il 30/11/2017

CRITERI DI CALCOLO

Anche per l'acconto alla Gestione IVS/Gestione separata è possibile utilizzare:

- il metodo storico: sulla base del reddito determinato ai fini del saldo
- il metodo previsionale: sulla scorta del reddito presunto che sarà dichiarato per il 2017.

Esempio8

Si torni all'Esempio3, del professionista con reddito di lavoro autonomo 2016 di € 48.000.

Criterio storico: l'acconto alla gestione separata col criterio storico è così determinato:

Acconto 2017: [Redd. 2016 x aliq. 2017 x 80% = 48.000 x 25,72% x 80%	9.876,48
1° rata (50% dell'acconto): 9.876,48/2	4.938,24

Criterio previsionale: il contribuente stima che nel periodo 2017 dichiarerà un reddito a quadro RE non superiore ad €. 30.000; in tal caso può limitarsi a versare il seguente importo:

Acconto 2017: 30.000 x 25,72% x 80%	6.172,80
1° rata (50% dell'acconto): 9.876,48/2	3.086,40



Previsionale: nel caso di errore sulla stima del reddito, non è ammesso alcun "ravvedimento operoso" in ambito previdenziale per integrare i minori versamenti effettuati (giungerà avviso bonario dall'Inps).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Per il versamento dei contributi previdenziali dovuti a saldo 2016/acconto 2017, va utilizzato il mod.F24 in modalità telematica; in particolare, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati:

- il codice della competente sede INPS
- il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS).
- il periodo di riferimento (01/2016 - 12/2016 per il saldo e 01/2017 - 12/2017 per l'acconto)
- la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:

CONTRIBUTI IVS

SOGGETTI	CAUS. F24	SOGGETTI	CAUS. F24	DESCRIZIONE
----------	-----------	----------	-----------	-------------

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

